

# **CONVENZIONE DI COOPERAZIONE**

*Approvata dalla Conferenza dei Sindaci del 02 Ottobre 1996*

Regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n.5 denominato:

## LAZIO MERIDIONALE - FROSINONE

Premesso

- che la legge n. 36 del 1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche), all'articolo 9 prevede la adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;
- che la regione Lazio con legge regionale n. 6 del 22 Gennaio 1996 ha individuato tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato la stipula di apposita convenzione di cooperazione ai sensi dell'art.24 della legge n.142 del 1990 tra gli enti locali interessati;
- che, con la medesima legge regionale, è stato delimitato l'ambito territoriale ottimale denominato Ambito Territoriale Ottimale n.5 - Lazio Meridionale - Frosinone -;
- che è necessario quindi stipulare apposita convenzione di cooperazione secondo lo schema allegato alla legge regionale n.6 del 1996;

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale sopra indicato;

### **Omissis**

Tra le parti costituite si conviene quanto segue:

## **ARTICOLO 1 (Ambito Territoriale Ottimale)**

1. E' individuato, in attuazione della Legge Regionale n.6 del 22 Gennaio 1996, l'ambito territoriale ottimale denominato "Ambito Territoriale Ottimale n.5, Lazio Meridionale – Frosinone".

## **ARTICOLO 2 (Enti locali partecipanti)**

1. Dell'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Ambito Territoriale Ottimale n.5 Lazio Meridionale – Frosinone" fanno parte:

**Provincia** di: Frosinone, Roma, Latina.

**Comuni** di: Acquafondata, Acuto, Alatri, Alvito, Anagni, Aquino, Arce, Arnara, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castro dei Volsci, Castrocielo, Ceccano, Ceprano, Cervaro, Colfelice, Colle San Magno, Collepardo, Coreno Ausonio, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Fiuggi, Fontana Liri, Fontechiari, Frosinone, Fumone, Gallinaro, Guarcino, Isola del Liri, M.S.G. Campano, Morolo, Paliano, Pastena, Patrica, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte S. Germano,

Piglio, Pignataro Interamna, Pofi, Pontecorvo, Posta Fibreno, Ripi, Rocca d'Arce, Roccasecca, S. Ambrogio sul Garigliano, S. Andrea del Garigliano, S. Apollinare, S. Biagio Saracinisco, S. Donato Val Comino, S. Elia Fiumerapido, S. Giorgio a Liri, S. Giovanni Incarico, S. Vittore nel Lazio, Santopadre, Serrone, Settefrati, Sgurgola, Sora, Strangolagalli, Supino, Terelle, Torre Cajetani, Torrice, Trivignano, Vallemaio, Vallerotonda, Veroli, Vicalvi, Vico nel Lazio, Villa Latina, Villa S. Lucia, Viticuso, Campodimele,

***(Comuni esclusi dall'Ambito Territoriale Ottimale n.5 e transitati nell'Ambito Territoriale Ottimale n.2 con Legge Regionale n.31 del 04 Novembre 1999):*** Artena, Bellegra, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Cave, Colleferro, Gavignano, Genazzano, Gorga, Labico, Montelanico, Olevano Romano, Rocca di Cave, Roiate, S. Vito Romano, Segni, Valmontone.

### **ARTICOLO 3**

#### **(Finalità ed oggetto della Convenzione di Cooperazione)**

1. Si addiuvano, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 9 della legge n.36 del 1994 ed in attuazione della Legge Regionale n.6 del 22.01.96, alla presente Convenzione di cooperazione tra comuni e province appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Ambito Territoriale Ottimale n.5 - Lazio Meridionale - Frosinone " affinché essi si coordinino al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
2. Tale organizzazione dovrà garantire:
  - a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza e economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;
  - b) livelli e standard di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici;
  - c) la protezione, in attuazione del D.P.R. del 24.5.1988 n.236, nonché la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;
  - d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;
  - e) l'unitarietà del regime tariffario nell'Ambito Territoriale Ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
  - f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue;
  - g) la tutela dei cittadini non abbienti da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria.
3. In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:
  - a) la scelta delle forme del servizio idrico integrato;
  - b) l'affidamento del servizio idrico integrato;
  - c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;
  - d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;
  - e) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione con le modalità di cui all'art.13 della legge n.36 del 1994;
  - f) l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

## **ARTICOLO 4**

### **(Durata)**

4. Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione.
1. Alla scadenza del termine la durata è prorogabile per altri trenta anni a norma di legge.

## **ARTICOLO 5**

### **(Modifica dell'ambito territoriale ottimale)**

Nei casi in cui il Consiglio Regionale, con propria delibera, modifichi i confini dell'Ambito Territoriale Ottimale, includendo dei nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione è modificata di conseguenza, con la predisposizione di atti aggiuntivi allegati che formeranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, stipulanti nelle stesse forme e con le stesse modalità della presente.

## **ARTICOLO 6**

### **(Forme di consultazione, Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti)**

1. La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province costituisce la forma di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Ottimale; essa ha sede presso l'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 7.
2. La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti partecipanti alla presente convenzione.
3. La rappresentanza in seno alla Conferenza spetta ai Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale od a loro delegati ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
4. Gli indirizzi e gli orientamenti della Conferenza sono espressi dalla maggioranza assoluta dei partecipanti determinata oltretutto in termini di rappresentanza ai sensi del comma precedente, anche in termini numerici e di dotazioni idriche stabilite dal Piano d'Ambito.
5. La Conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta degli enti locali convenzionati determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza.
6. La Conferenza è convocata dal Presidente dell'ente locale responsabile del coordinamento, che la presiede, almeno una volta all'anno, per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e ogni qualvolta risulti necessario per modificare la presente convenzione o per particolari problematiche connesse alla gestione del servizio idrico integrato stesso.
7. Ciascun ente sottoscrittore della presente può sottoporre direttamente alla conferenza proposte e problematiche attinenti la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.
8. La Conferenza è convocata dal Presidente dell'ente locale responsabile del coordinamento, quando lo richiede almeno un terzo in termini numerici o di rappresentanza, degli enti convenzionati.

## **ARTICOLO 7**

### **(Consulta d'Ambito)**

1. Ai fini di supporto della Conferenza dei Sindaci è costituita la Consulta d'Ambito.
2. La Consulta d'Ambito esamina tutte le questioni inerenti il servizio idrico integrato e propone al Presidente della provincia o alla Conferenza dei Sindaci l'adozione di provvedimenti e delle decisioni di competenza.
3. La Consulta d'Ambito è costituita oltretutto dal Presidente della Provincia, dal Sindaco del Comune Capoluogo e da 5 Sindaci eletti dalla Conferenza di cui almeno uno rappresentante un

Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

4. La Consulta ha sede presso la Provincia di Frosinone ed è convocata dal Presidente della Provincia anche su richiesta di uno dei Sindaci partecipanti.

## **ARTICOLO 8**

### **(Ente locale responsabile del coordinamento)**

1. La Provincia di Frosinone nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale è l'ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente Convenzione.

## **ARTICOLO 9**

### **(Attribuzioni dell'ente locale responsabile del coordinamento)**

1. La Provincia di Frosinone, quale Ente responsabile del coordinamento:
  - a) convoca la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti e la Consulta secondo quanto previsto dal precedente articolo 6 e 7;
  - b) è tenuta a trasmettere gli atti fondamentali ed i verbali della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti agli enti locali convenzionati entro 10 giorni dalla data della Conferenza stessa;
  - c) stipula in virtù della delega conferita con il successivo articolo 18, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite nella presente convenzione di cooperazione;
  - d) adotta tutte le iniziative raccomandate dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione.

## **ARTICOLO 10**

### **(Segreteria tecnico operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale)**

1. Secondo quanto previsto dall'art.6 della Legge Regionale n.6 del 22.01.1996, per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente articolo 9 nonché per le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato è costituita la Segreteria Tecnico-Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale.
2. La Segreteria Tecnico-Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale:
  - a) svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati;
  - b) svolge le funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio idrico con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del D.P.R. n.236 del 1988 e della legge n.319 del 10.05.1976 e successive modificazioni;
  - c) esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato;
  - d) propone al Presidente della Provincia responsabile del coordinamento le eventuali misure e iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalle convenzioni di gestione;
  - e) promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;
  - f) elabora i dati ed i risultati della rete di telecontrollo, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;
  - g) effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;
  - h) predisporre, anche su richiesta degli Enti locali convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale.

## **ARTICOLO 11**

### **(Costituzione della Segreteria tecnico operativa)**

1. La Segreteria Tecnico Operativa ha sede presso la Provincia di Frosinone responsabile del coordinamento.
2. Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente Convenzione, compreso il costo del personale, sono integralmente coperti dai canoni di concessione del servizio idrico integrato; nelle convenzioni di gestione da stipulare con i soggetti gestori sono indicate le modalità per la determinazione ed il trasferimento dei relativi importi.
3. Per la prima costituzione della Segreteria Tecnico Operativa e fino alla stipula delle convenzioni di gestione, alle spese di funzionamento si fa fronte con l'utilizzazione delle somme attribuite dalla Regione Lazio a titolo di contribuzione, di eventuali anticipazioni della Provincia responsabile del coordinamento.
4. La segreteria tecnico operativa è diretta da un responsabile che provvede sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzare il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
5. L'organizzazione della Segreteria Tecnico Operativa prevede un Dirigente Responsabile e un Dirigente per la pianificazione ed il controllo.
6. Nella prima fase di avvio e fino all'approvazione dell'organico e del regolamento di cui al successivo punto 12, al funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa si provvede con la nomina e l'assunzione del Dirigente responsabile coadiuvato da personale temporaneamente messo a disposizione dalla Provincia di Frosinone.
7. Alla formale costituzione della Segreteria Tecnico Operativa provvede la Provincia di Frosinone. L'organico ed il regolamento di funzionamento della segreteria stessa sono approvati dalla Provincia stessa su proposta del Dirigente responsabile della Segreteria Tecnico Operativa e sulla base del parere vincolante espresso dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.
8. Alla nomina del Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa provvede il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto, sulla base dei criteri di professionalità e competenza.
9. All'assunzione del Responsabile della segreteria tecnico operativa e del Dirigente provvede la Provincia di Frosinone, il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della legge 8 Giugno 1990, n.142, che ne regola la durata in cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso.
10. Il Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa ed il Dirigente prestano la propria attività a tempo pieno e, qualora siano scelti tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, sono collocati in posizione di fuori ruolo.
11. Alla copertura dei posti in organico si provvede mediante personale comandato dagli enti locali convenzionati o da altre aziende ed enti pubblici.
12. Nel caso in cui non sia possibile reperire personale comandato per la integrale copertura dei posti in organico, la Provincia di Frosinone provvede a rendere disponibile il personale da comandare mediante assunzione da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli Enti locali.
13. La Segreteria Tecnico Operativa può avvalersi di consulenze esterne per attività particolari e nel caso in cui la professionalità interne non siano sufficienti per esplicita attestazione del Dirigente responsabile.

## **ARTICOLO 12**

### **(Organizzazione del servizio idrico integrato)**

1. Alla gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo articolo 16, un unico soggetto gestore individuato attraverso i criteri stabiliti dai successivi articoli della presente Convenzione.
2. Al soggetto gestore è affidata e ne risponde nei confronti degli enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale, la gestione del servizio idrico integrato.

3. I rapporti tra il soggetto gestore e gli enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 18.

### **ARTICOLO 13** **(Forma di gestione del servizio idrico integrato)**

1. In armonia con la legge n.142 del 1990 per la gestione dei servizi idrici integrati si adotta la seguente forma: "Concessione a terzi di cui all'art.22 lett. b) della legge 142/90".

### **ARTICOLO 14** **(Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato)**

1. Per la scelta del soggetto gestore si procede mediante appalto pubblico, in conformità delle vigenti direttive della Comunità Europea in materia dei servizi degli enti erogati d'acqua e secondo le modalità definite con decreto emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici in attuazione dell'articolo 20 della legge n.36 del 1994.
2. Il Presidente della Provincia di Frosinone che svolge le funzioni di coordinamento di ambito, è delegato ad adottare tutti i provvedimenti attuativi della presente convenzione, finalizzati alla scelta del soggetto gestore ed in particolare alla predisposizione e pubblicazione del bando di gara, alla nomina della Commissione di preselezione e aggiudicazione, alla assegnazione della gestione.
3. La Commissione di preselezione ed aggiudicazione di cui al precedente comma è così composta:
  - a) membro designato dalla Provincia di Frosinone con funzioni di Presidente;
  - b) membro designato dal Presidente della Giunta Regionale;
  - c) membro designato dal Comune capoluogo di provincia facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale;
  - d) 2 membri designati dalla Conferenza dei Sindaci;
4. Ai commissari si applicano le vigenti disposizioni in tema di incompatibilità.

### **ARTICOLO 15** **(Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti)**

1. Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, gestionale o organizzativo, come riporta il 3° comma dell'articolo 12 della legge Regionale n.6 del 1996, possono essere salvaguardati gli enti gestori che rispondono ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:
  - a) consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario;
  - b) stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento qualitativo e l'integrazione del servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri;
  - c) costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali;
  - d) verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocimento all'interesse generale dell'intero ambito;
  - e) analisi del livello qualitativo del servizio erogato, verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del D.P.R. n.236 del 1988 in merito alle acque potabili e della legge n.319 del 1976 per

- quanto riguarda le acque reflue;
- f) controllo della adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto e le prescrizioni di cui al D.P.R. n.236 del 1988.

## **ARTICOLO 16**

### **(Organismi esistenti da salvaguardare)**

1. Si concorda e si approva che i seguenti soggetti, in quanto rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 12 della Legge Regionale n.6 del 1996, come meglio specificati nel precedente articolo, sono salvaguardati limitatamente ad un triennio. - A.M.E.A.G. -
2. Il compito di coordinamento del servizio è svolto dal soggetto gestore prescelto in base all'articolo 14.
3. La gestione del servizio avverrà comunque previa stipula di apposita convenzione di gestione.

## **ARTICOLO 17**

### **(Organismi esistenti non salvaguardati)**

1. I seguenti organismi gestori non compresi tra quelli da salvaguardare di cui al precedente articolo 16, sono soppressi o liquidati a decorrere dal conferimento del servizio idrico integrato al soggetto gestore ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n.6 del 1996: - Consorzio Aurunci.
2. Per quanto riguarda lo schema del Simbrivio lo stesso, a termini di legge sarà gestito dall'Ambito 2 ed i rapporti con detto ambito saranno determinati dalla Convenzione obbligatoria da stipulare in base alla Legge Regionale 6/96.
3. Per quanto riguarda il CEP essendo prevalente l'interesse dell'Ambito 2 si rinvia alle determinazioni del predetto Ambito.
4. La continuità del servizio deve essere comunque garantita.

## **ARTICOLO 18**

### **(Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato)**

1. Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente articolo 6 gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo Disciplinare.
2. La Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della Convenzione-tipo pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 8 della Legge Regionale n.6 del 1996.
3. Gli enti locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi Consigli la Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare nei tempi previsti dalla Legge Regionale n.6 del 1996.

## **ARTICOLO 19**

### **(Poteri di stipula della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato)**

1. Il Presidente della Provincia di Frosinone che esercita le funzioni di coordinamento di ambito, è *sin d'ora* delegato, in nome e per conto degli enti convenzionati, alla stipula della convenzione di gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 11 della legge regionale n.6 del 1996 con il soggetto gestore.

## **ARTICOLO 20**

### **(Ricognizione delle opere e programma degli interventi)**

1. Gli enti locali convenzionati si impegnano ad effettuare, ai fini del successivo trasferimento al Soggetto gestore, la ricognizione delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato, con le modalità e nei tempi previsti dalla Legge Regionale n.6. del 1996.
2. Ai fini di quanto sopra per assicurare l'omogeneità e la coerenza dei dati la ricognizione delle opere verrà effettuata in modo unitario a livello d'ambito con il coordinamento della Provincia di Frosinone cui i singoli comuni s'impegnano a fornire i dati e gli elementi necessari.
3. Utilizzando le forme di consultazione previste dall'articolo 6 della presente Convenzione, gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre, secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario previsto dall'articolo 13 della Legge Regionale n.6 del 1996.
4. Il programma degli interventi è approvato dai Consigli degli enti locali convenzionati contestualmente alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 17 della presente Convenzione.
5. Gli atti di approvazione dovranno anche indicare le risorse finanziarie da destinare alla attuazione del programma in armonia con quanto previsto dal piano finanziario.

## **ARTICOLO 21**

### **(Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato)**

1. Contestualmente al piano finanziario di cui al presente articolo 20 ed in relazione allo stesso gli enti locali convenzionati determinano la tariffa in attuazione con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n.36 del 1994.
2. Ai fini quanto sopra e per la modulazione della tariffa tra gli utenti e nei diversi comuni si terrà conto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ed in particolare:
  - a) della tutela dei cittadini non abbienti da attuare attraverso meccanismi di compensazione tariffaria;
  - b) della qualità e quantità dei servizi prestati fermo restando che, a parità di livelli di servizio, debbono corrispondere tariffe quantitativamente omogenee .

## **ARTICOLO 22**

### **(Verifiche periodiche dei piani d'ambito ed aggiornamenti della tariffa)**

1. *Alla verifica ed all'aggiornamento dei Piani d'Ambito, della tariffa ed alle modifiche che si rendessero necessarie apportare alle convenzioni stipulate con i soggetti gestori provvede il Presidente della Provincia di Frosinone sulla base del parere vincolante espresso dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.*

## **ARTICOLO 23**

### **(Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato)**

1. I canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato di cui al 1° comma dell'articolo 12 della legge 36/94 comunque dovuti dai soggetti gestori dei servizi idrici, così come definiti nelle convenzioni di gestione, detratti i costi di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa, sono ripartiti tra i comuni proporzionalmente al numero di abitanti residenti nei singoli comuni previa applicazione dei coefficienti correttivi di seguito previsti.
2. Ai fini di tenere adeguatamente conto di eventuali apprezzabili differenze, in termini di attività e passività, conferite dai singoli comuni all'ambito con la nuova organizzazione del servizio idrico integrato, si conviene che nella determinazione del riparto tra i comuni degli oneri di



concessione di cui al punto precedente si applichino opportuni coefficienti correttivi [~~determinati in funzione della qualità e quantità delle infrastrutture conferite, del livello di indebitamento trasferito all'insieme dell'ambito (rate di ammortamento dei mutui pregressi) e del complesso di finanziamenti in conto capitale trasferiti dalla Regione~~]<sup>1</sup>, meglio specificati nell'allegato alla presente convenzione contrassegnato con la lettera "B" sostituito con l'allegato "sub B"<sup>2</sup>;

3. I piani d'ambito prevederanno le modalità per compensare, nell'arco temporale previsto per le convenzioni di gestione, le diverse situazioni che verranno individuate dalla applicazione dei coefficienti correttivi di cui al punto precedente.

## **ARTICOLO 24 (Obblighi e garanzie)**

1. I Comuni convenzionati si impegnano ad affidare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite nell'ambito della convenzione per la gestione del servizio idrico, le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti anche in economia, ed trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative nonché il personale addetto ai servizi idrici.
2. L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del T.U. 11 Dicembre 1933 n.1775 e successive modificazioni, è di competenza e responsabilità degli Enti Locali convenzionati in quanto proprietari degli impianti.
3. I comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il soggetto gestore, per la durata della Convenzione per la gestione del servizio idrico, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati.
4. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio idrico prevederà il rilascio delle polizze assicurative o bancarie singole e collettive nei confronti degli enti locali convenzionati.

## **ARTICOLO 25 (Vigilanza e controllo)**

1. Nella convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui al precedente articolo 17 sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e la vigilanza sul servizio idrico integrato.
2. La Segreteria Tecnico Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale costituita in attuazione del precedente articolo 11 svolge in nome e per conto degli enti locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo informando gli enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo la applicazione delle misure previste dalla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato; gli enti locali convenzionati si impegnano a fornire alla Segreteria Tecnico Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

---

<sup>1</sup> Abrogata con del.ne n. \_\_\_\_ della Conferenza dei Sindaci del \_\_\_\_

<sup>2</sup> Approvato con del.ne n. \_\_\_\_ della Conferenza dei Sindaci del \_\_\_\_

**(Coefficienti correttivi per il riparto dei canoni di concessione  
del servizio idrico integrato)**

Nella determinazione del riparto tra i comuni degli oneri di concessione di cui all'art.23, si applichi il seguente criterio correttivo di riparto:

**A) Fase ordinaria**

L'ammontare annuo degli oneri concessori è così ripartito:

- il 50% in parti uguali tra tutti i comuni dell'ATO5;
- il restante 50% in proporzione diretta al numero degli abitanti di ciascun Comune dell'ATO5, così come risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione istat;

**B) Fase straordinaria \_ ripartizione periodo 2003-2012**

L'ammontare complessivo degli oneri concessori, trattandosi di un importo consistente, viene ripartito tenendo conto di creare un equilibrio tra l'entità delle problematiche differenti tra i comuni di maggiori dimensione demografica rispetto a quelli minori, riducendo l'entità della quota fissa da ripartire tra tutti i comuni dell'ATO5, rispetto a quanto determinato nella FASE ORDINARIA:

- Il 12% in parti uguali tra tutti i comuni dell'ATO5.  
Tale rapporto scaturisce da uno studio di varie ipotesi comparative finalizzate ai comuni di minori dimensioni demografiche, al fine di individuare la componente fissa correttiva che più di ogni altra garantisca un importo efficace per l'attivazione politiche di finanza locale;
- la restante quota percentuale, in proporzione diretta degli abitanti di ciascun comune dell'ATO5, risultanti al 31 dicembre 2018.